



Comune di San Vito sullo Ionio

(Provincia di Catanzaro)

www.comune.sanvitosulloionio.cz.it

Tel. 0967 96087 – Fax. 0967 96088

E-mail : ufficiotecnico@comune.sanvitosulloionio.cz.it

Prot. n. 3669

ORDINANZA N. 48/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 191 D.LGS 152/2006 . MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGENE AMBIENTALE A SEGUITO DI EVENTI CALAMATOSI AVVENUTI TRA IL 04 ED IL 05 OTTOBRE 2018.

IL SINDACO

Considerato che;

- Tra il 04 e il 05 ottobre 2018 a seguito delle abbondanti precipitazioni si sono verificate esondazioni dei fossi Scorsona, Cangemi e Tripomelini i quali hanno trasportato con violenza acqua, ghiaia, massi, fango e vegetazione varia depositandoli nei letti dei fossi e nelle in aree spondali, causando allagamenti alle attività agricole, commerciali e residenziali presenti sulle aree stesse;
- occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti e in genere da ogni materiale presente nelle aree interessate dall'evento calamitoso;

Posto che , al fine di quanto sopra , occorre pertanto individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio dei materiali oggetto dell'intervento di sgombero;

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità e urgenza ;

Visto l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze , ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ,

Ritenuto che , per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti , quali quelle indicate dal summenzionato art 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale ;

Considerato che:

-il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art 191 ex D.Lgs 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

-non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006 , atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie ;

Individuate le seguenti aree dove depositare temporaneamente i materiali in questione come le uniche attualmente idonee allo scopo:

- area demaniale sita in Loc. Tripomelini - Fg 11 Part. 131, area adiacente il campo sportivo comunale;

- area demaniale sita in Loc. Fosso di Picca - Fg. 13 Partt. 69-70-71, area adiacente depuratore comunale.

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto altresì che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art 191, comma 1 , del D.Lgs 152/2006, alla comunicazione del presente atto al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio , al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive , al presidente della Regione entro 3 gg dall'emissione;

Visto l'art 192 del D.lgs 152/2006 il quale prescrive ai commi:

- 1) che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati ;
- 2) che " è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere , allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art 50 e 54 D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1. Per le ragioni meglio precisate in premessa, il deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e succ. modifiche ed integrazioni presso i sottoelencati siti:
 - a) area demaniale sita in Loc. Tripomelinegi Fg 11 Part. 131, area adiacente il campo sportivo comunale;
 - b) area demaniale sita in Fosso di Picca Fg. 13 Partt. 69-70-71, area adiacente depuratore comunale.
2. Che potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: :
 - materiale detritico derivante dall'alluvione (sabbia, terra, fanghiglia, materiali lignei, materiali ferrosi e rifiuti ingombranti)
3. Alle Forze dell'Ordine è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio , al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive , al Presidente della Regione Calabria;
- la comunicazione della presente ordinanza inoltre alla Provincia di Catanzaro.
- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune

SI PRECISA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 , contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 10 ottobre 2018

IL SINDACO
F.to Alessandro Doria